

NUOVO FONDO A CONTRIBUZIONE DEFINITA

In Milano, in data 7 ottobre 2015

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

- le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB , UGL CREDITO, UILCA e UNISIN

premesso che:

- nell'ambito dell'avviato processo di razionalizzazione dei Fondi di previdenza del Gruppo, le Parti hanno condiviso l'obiettivo di costituzione del Nuovo Fondo Pensioni Unico di Gruppo a contribuzione definita (di seguito Nuovo Fondo) e si sono impegnate alla negoziazione per procedere in questa fase all'aggregazione dei Fondi/Sezioni a contribuzione definita, individuando nel Fondo Pensione per il Personale Dipendente della Banca di Trento e Bolzano (di seguito Fondo BTB) già operativo con la qualifica di "fondo preesistente" ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 124/1993, il "contenitore" idoneo;
- a tal fine, in data 5 agosto 2015, le Parti hanno apportato i preliminari opportuni adeguamenti statutari e organizzativi, affinché il Fondo BTB possa divenire il Nuovo Fondo;
- con l'accordo sottoscritto in data odierna le Parti hanno confermato tra gli argomenti da affrontare nell'ambito del Contratto di secondo livello, la previdenza complementare e ribadiscono l'impegno a far sì che le Fonti Istitutive di pertinenza dei diversi Fondi/Sezioni a contribuzione definita del Gruppo perfezionino gli accordi nei tempi necessari alla realizzazione del Nuovo Fondo, nel rispetto delle previsioni statutarie di ciascun Fondo di Previdenza del Gruppo;

si conviene quanto segue

- 1.** Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo che viene inserito quale appendice al Contratto di secondo livello, in applicazione della lettera e) punto II, con le specificità di seguito indicate.

2. PERCORSO DI AGGREGAZIONE

Fatta salva l'autonomia delle Fonti Istitutive, la "costituzione" del Nuovo Fondo si realizzerà attraverso:

- a. la fusione per incorporazione nel Nuovo Fondo del Fondo Pensioni del Gruppo Sanpaolo IMI (di seguito Fondo SPIMI) e del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo ISP);

- b. il trasferimento collettivo al Nuovo Fondo della posizioni individuali in essere:
 1. presso le sezioni a contribuzione definita degli altri Fondi del Gruppo,
 2. presso i Fondi Aperti individuati nel tempo dalle parti aziendali quali fondi di riferimento;
- c. il completamento dei relativi ulteriori adeguamenti statutari e organizzativi.

In particolare, le Parti si danno sin d'ora atto che:

- Intesa Sanpaolo si accollerà gli oneri relativi al personale e ai locali necessari per lo svolgimento delle attività del Nuovo Fondo, nonché le spese amministrative, incluso il costo del service amministrativo e delle società di revisione, le quote associative e gli oneri correlati a garantire agli Amministratori ed ai Sindaci del Nuovo Fondo la tutela per ogni responsabilità di carattere patrimoniale derivante dall'esercizio del mandato, con esclusione della responsabilità per fatto illecito, in continuità con quanto già praticato presso il Fondo ISP ed il Fondo SPIMI;
- il Direttore – la cui nomina spetta al Consiglio di Amministrazione del Nuovo Fondo con maggioranza qualificata - sarà proposto da Intesa Sanpaolo sulla base dei requisiti professionali definiti dal Consiglio stesso;
- fatta eccezione per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del mandato e documentate, da effettuarsi secondo la regole di cui alla policy vigente presso la Capogruppo in materia di missioni e con esclusione del trattamento di diaria, non sarà previsto alcun compenso per gli Amministratori, mentre l'eventuale retribuità degli stessi nel caso di incarichi presso Organismi diversi dal Nuovo Fondo sarà definita dal Consiglio di Amministrazione del Nuovo Fondo.

Al fine di consentire una verifica circa la coerente ed omogenea imputazione a bilancio degli immobili presenti nei diversi Fondi/Sezioni direttamente o tramite veicoli immobiliari o sgr, si dovrà prevedere una due diligence che, confermando la piena trasparenza, la serietà ed onestà dell'operato degli attuali Amministratori, richieda a società diversa da quella che in ciascun Fondo gestisce la valutazione degli immobili, un esame volto ad accertare:

- l'adeguatezza dei criteri estimativi adottati dagli esperti indipendenti, sia in senso generale che per ogni tipologia immobiliare oggetto di valutazione;
- la coerenza dei parametri utilizzati e del percorso estimativo seguito, presi a base degli esercizi valutativi svolti;
- la congruità ed uniformità dei tassi adottati, in funzione soprattutto delle tipologie edilizie prese in esame.

La Società prescelta dovrà esprimere inoltre un giudizio globale sulle valutazioni, asset by asset, da accompagnare da un parere specifico in caso di scostamenti significativi dai parametri applicati nonché considerazioni generali sul grado di uniformità tipologica dei vari portafogli immobiliari.

Tale perizia dovrà essere integrata da un'indagine del mercato immobiliare locale – benchmark - (macro e micro area) evidenziando eventuali criticità riscontrate.

a. Fusione per incorporazione

La fusione consentirà la semplificazione delle strutture, l'ampliamento delle opportunità di investimento, la concentrazione delle competenze distintive, la riduzione dei rischi operativi e finanziari e la valorizzazione dell'identità di Gruppo e si completerà, compatibilmente con i necessari passaggi autorizzativi, entro il primo semestre 2016, con efficacia contabile dal 1° gennaio 2016.

Conformemente alle indicazioni di Covip (Deliberazione del 15 luglio 2010, modificata ed integrata con deliberazione del 7 maggio 2014), il Progetto di Fusione sarà redatto sulla base delle sopra citate finalità e sarà tempestivamente deliberato dai Consigli di Amministrazione dei Fondi coinvolti e successivamente sottoposto all'approvazione delle Assemblee dei Delegati.

Con la fusione sarà comunque garantita la continuità nei servizi a supporto degli iscritti e nella gestione delle posizioni individuali in essere attraverso il trasferimento degli attuali comparti esistenti nel Fondo ISP e nel Fondo SPIMI, senza modifiche sino al completamento del processo di integrazione dei comparti da realizzare, a cura degli Organi del Nuovo Fondo, entro la fine del primo esercizio.

Le Fonti Istitutive del Fondo ISP e del Fondo SPIMI, per quanto di competenza, recepiranno le linee guida di cui al presente accordo e, fermo quanto già definito con l'accordo del 5 agosto 2015, le Fonti Istitutive del Nuovo Fondo provvederanno ad apportare allo Statuto del medesimo le ulteriori modifiche necessarie a renderlo idoneo alle nuove e più articolate esigenze.

b.1. Trasferimenti collettivi delle posizioni individuali in essere presso le sezioni a contribuzione definita

Il percorso che sarà individuato dalle Fonti Istitutive nel pieno rispetto delle previsioni statutarie vigenti presso i singoli Fondi, ivi compresa, ove prevista, l'approvazione da parte degli iscritti/beneficiari, garantirà la continuità nella gestione delle suddette posizioni individuali definendo le modalità del trasferimento, anche attraverso l'individuazione di specifici comparti del Nuovo Fondo, con predisposizione anche delle modifiche che si renderanno necessarie per il funzionamento del Fondo di riferimento privato della sezione a contribuzione definita.

A tal fine si precisa che:

- per quanto attiene al Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli e al Fondo Pensione Complementare per il Personale di Banca Monte Parma SpA le Parti si impegnano a far operare le Fonti Istitutive con i medesimi tempi previsti per la fusione del Fondo ISP e del Fondo SPIMI nel Nuovo Fondo;
- per quanto riguarda invece il Fondo Pensioni per le Pensioni al Personale della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e la Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, tenuto conto della necessità di sottoporre ad assemblea referendaria le intese da raggiungere con le Fonti Istitutive, al fine di poter ulteriormente approfondire il percorso necessario e le soluzioni utili a conservare tutte le garanzie oggi esistenti, le Parti si danno atto che la materia sarà riaffrontata, successivamente all'avvio dell'operatività del Nuovo Fondo.

b.2. Trasferimenti collettivi delle posizioni individuali in essere presso i Fondi Aperti

Le Parti condividono anche la volontà di avvalersi del Nuovo Fondo per continuare ad assicurare il trattamento pensionistico di previdenza complementare al personale in servizio presso le Società di cui allegato 1 iscritto a Fondi Aperti individuati nel tempo dalle parti aziendali come fondi di riferimento.

A tal fine, a decorrere dal 1° luglio 2016 le Aziende, a fronte della iscrizione al Nuovo Fondo da parte di ciascun iscritto a Fondo Aperto, verseranno il contributo a loro carico esclusivamente al Nuovo Fondo unitamente all'eventuale contribuzione a carico dell'iscritto, su comparto individuato dall'iscritto tra quelli in essere a tale data, fermo restando che:

- in caso di mancata scelta del comparto da parte dell'iscritto il contributo sarà versato al comparto garantito individuato come tale dal Consiglio di Amministrazione del Nuovo Fondo;
- è confermata la qualifica di "vecchio iscritto" nei confronti degli iscritti che già siano destinatari di tale qualifica presso il Fondo Aperto;
- sarà consentito il trasferimento della posizione già in essere presso il Fondo Pensione Aperto al Nuovo Fondo, anche in un momento successivo all'iscrizione, secondo le modalità e le regole del Nuovo Fondo stesso;

- sarà altresì consentita la possibilità di mantenere la posizione di previdenza complementare in essere, ovvero di trasferirla a Fondi Pensione Aperti o a forme pensionistiche individuali, in ogni caso con esclusione della contribuzione a carico dell'azienda al presente paragrafo.

Il c.d. "tfr inoptato" versato a Fondi Aperti ai sensi dell'articolo 8, 7° comma del D.Lgs. 252/2005, sarà versato, sempre a decorrere dal 1° luglio 2016, al comparto garantito individuato come tale dal Consiglio di Amministrazione del Nuovo Fondo.

Gli eventuali trattamenti di invalidità e premorienza oggi a carico del datore di lavoro saranno confermati, con i medesimi effetti attualmente previsti, sempre a carico dell'Azienda datore di lavoro.

3. ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

A decorrere dal 1° gennaio 2016, fatti salvi i tempi necessari a consentire l'effettivo versamento:

- il personale di nuova assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, presso una delle società del Gruppo di cui all'allegato 1,
- ovvero i dipendenti in servizio presso le medesime società che non siano iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare aziendale,

potranno aderire esclusivamente al Nuovo Fondo, anche con il solo conferimento esplicito del TFR, e godranno dalla data di iscrizione, di un contributo datoriale pari al 2,50% delle voci stipendio, scatti ed importo ex ristrutturazione tabellare, nonché, sino alla scadenza contrattualmente prevista nell'appendice a) del Contratto di secondo livello, le indennità di ruolo ivi previste, elevato al 3,00% con decorrenza dal 1° gennaio 2017 ed al 3,50% con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

In conformità alle vigenti disposizioni di legge, al personale di cui al primo paragrafo del presente capitolo è comunque consentita l'iscrizione ad un diverso Fondo Pensione, a Fondi Pensione aperti, ovvero a forme pensionistiche individuali, in ogni caso con esclusione della contribuzione a carico delle Aziende.

Ai sensi dell'art. 8, 7° comma del D.Lgs. 252/2005, il TFR dei dipendenti che non hanno aderito al Nuovo Fondo e non hanno esercitato entro il termine di 6 mesi previsto dalla normativa nessuna opzione per il conferimento a previdenza complementare o per il mantenimento in azienda del TFR medesimo, sarà destinato – con effetto dal mese successivo a quello di scadenza del predetto termine – al comparto garantito del Nuovo Fondo individuato come tale dal Consiglio di Amministrazione.

Nei confronti del personale delle medesime aziende di cui all'allegato 1 che sia già iscritto ad uno dei Fondi/Sezioni oggetto di aggregazione al Nuovo Fondo, nel caso in cui l'aliquota contributiva datoriale prevista dagli accordi aziendali di pertinenza – al netto del c.d. ristoro previsto dall'accordo 2 ottobre 2010 - sia inferiore tempo per tempo rispetto alle aliquote sopra indicate sarà previsto un versamento aggiuntivo pari alla differenza tra l'aliquota individualmente spettante e l'aliquota stabilita nel tempo dal presente accordo per il personale di nuova assunzione, da applicare alla base determinata dalle voci stipendio, scatti ed importo ex ristrutturazione tabellare, nonché, sino alla scadenza contrattualmente prevista nell'appendice a) del Contratto di secondo livello, le indennità di ruolo ivi previste, alle seguenti condizioni:

- a decorrere dal 1° gennaio 2016, a condizione che siano stati sottoscritti gli accordi necessari all'avvio del percorso indicato nel presente accordo entro tale data e fatti salvi gli adempimenti che potranno consentire l'effettivo versamento al Nuovo Fondo;
- con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2018, a condizione che si siano positivamente conclusi gli iter di approvazione delle operazioni di aggregazione di cui al presente accordo entro il 1° gennaio 2017.

Nei confronti di tutti gli iscritti al Nuovo Fondo per i quali esiste un obbligo contributivo in capo al dipendente, l'azienda datore di lavoro proseguirà nel versamento di quanto ad oggi previsto a tale titolo salvo che il dipendente richieda la diminuzione o la sospensione della contribuzione a proprio carico nei termini che saranno comunicati dal Nuovo Fondo.

Le predette previsioni in tema di contribuzione non trovano applicazione nei confronti del personale assunto ai sensi dell'art. 46 del vigente CCNL per il quale continua a trovare applicazione l'accordo 26 marzo 2014 punto 3. e del personale assunto in ISP per la Casa non proveniente dal Gruppo, per il quale continua a trovare applicazione quanto previsto dall'accordo 4 maggio 2015.

INTESA SANPAOLO S.p.A.
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNISIN

INTESA SANPAOLO
INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES
BANCA CR FIRENZE
BANCA DELL'ADRIATICO
FIDEURAM
BANCA IMI
BANCA PROSSIMA
BANCO DI NAPOLI
CASSA DI RISPARMIO DI FORLI' E DELLA ROMAGNA
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO
CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA
CASSA DI RISPARMIO DI RIETI
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA
CASSA DI RISPARMIO DELL'UMBRIA
EQUITER
EURIZON CAPITAL SGR (inclusa EPSILON SGR)
FIDEURAM FIDUCIARIA
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR
IMI FONDI CHIUSI
IMI INVESTIMENTI
INTESA SANPAOLO FORMAZIONE
INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
MEDIOCREDITO ITALIANO
SANPAOLO INVEST SIM
SIREFID
INTESA SANPAOLO CASA*
ACCEDO
INTESA SANPAOLO PROVIS

*Alla Società viene applicato il contratto complementare del credito